



Repubblica Italiana

In nome del popolo italiano

Tribunale Ordinario di Vallo della Lucania - Composizione Monocratica

Il Giudice, dott. Carmine Esposito, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa n. 681/2011 avente ad oggetto "*Intermediazione mobiliare (fondi di invest., gestione risparmio, etc)*" e vertente

tra

..... (C.F. I), col ministero/assistenza,
giusta procura in atti, degli avv.ti SCIAMMARELLA ANGELA e CAPORALE MARIA;

- attore -

e

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA (C.F. 00884060536), col
ministero/assistenza, giusta procura in atti, degli avv.ti BARBATO GIROLAMO e
MORERA UMBERTO;

- convenuto -

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in
giudizio innanzi all'intestato Tribunale la Banca Monte dei Paschi di Siena, esponendo che
all'inizio del mese di marzo 2006 la medesima veniva convocata presso la filiale di Sapri
ove il direttore le consigliava di acquistare obbligazioni Lehman Brothers Holding Inc., in



quanto titoli a basso rischio con emittente avente un rating AA ed inclusi nell'elenco titoli a basso rischio del Consorzio Patti Chiari, a cui la banca aderiva; che l'attrice aderiva all'investimento e quindi la banca predisponneva un ordine di acquisto in data 09/03/2006; che il modulo d'ordine conteneva la seguente dicitura *"il cliente sarà tempestivamente informato se un titolo facente parte dell'elenco subisce una variazione significativa del livello di rischio"*; che la banca provvedeva all'acquisto dei titoli per un valore nominale di € 35.000,00; che in data 15/09/2008 la Lehman Brothers Holding Inc. richiedeva alla US Bankruptcy Court di New York l'ammissione al Chapter 11, cioè alla procedura di fallimento pilotato previsto dalla legge statunitense, dichiarando così il proprio stato di insolvenza; che soltanto con nota scritta inviata nelle forme ordinarie in data 03/04/2009 la banca informava della crisi della società Lehman e solo in data 30/06/2009, sempre con comunicazione spedita con le forme ordinarie, che i titoli avevano subito una significativa variazione del livello di rischio e non facevano più parte dell'elenco delle obbligazioni a basso rischio/rendimento; che solo con estratto conto eseguito dall'attrice il data 21/09/2009 si avvedeva che il valore dei titoli era pari a zero.

Tanto premesso in fatto, lamentava la violazione degli obblighi di informazione gravanti sulla banca e, pertanto, concludeva di condannare l'istituto convenuto a pagare in suo favore a titolo di risarcimento del danno la somma di € 35.000,00 con rivalutazione ed interessi legali dall'epoca del versamento sino al soddisfo, con vittoria delle spese di lite.

Si costituiva tempestivamente in giudizio la Banca convenuta, eccependo in via preliminare l'improcedibilità della domanda per non essere stato esperito il tentativo obbligatorio di mediazione. Nel merito concludeva per il rigetto della domanda attorea e, in caso di suo accoglimento, in via subordinata e riconvenzionale chiedeva di determinare il danno risarcibile tenendo conto: - dell'attuale valore dei titoli oggetto di causa, - delle cedole percepite, - del risparmio fiscale conseguito alla minusvalenza ex art. 6 comma 5 d. lgs. N. 461/97 nella misura del 12,5%, - dei rimborsi in qualsiasi forma percepiti o percipiendi, - della condotta colposa dell'attrice nella causazione del danno ex art. 1227 c.c., - della disposizione di cui all'art. 1225 c.c. in caso di esclusione del dolo. Vinte le spese di lite.



Istruita la causa oralmente a mezzo testi e con ctu nella persona del dottore commercialista e revisore legale Gianluca Della Calce (perizia depositata in data 28/04/2015, con integrazione in data 07/08/2015), precisate dalle parti le conclusioni, la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva assegnata a sentenza con i termini dell'art. 190c.p.c..

La domanda è infondata.

Preliminarmente, si osserva che il decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 di attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali non trova applicazione alla fattispecie in esame. Invero, l'entrata in vigore di tale provvedimento avveniva il 20/03/2010, mentre l'istaurazione del presente giudizio accadeva anteriormente in data 15/03/2010, giorno di notifica dell'atto di citazione (v. atto di citazione notificato in atti). Anzi, si puntualizza, in sede di disposizioni transitorie e finali veniva previsto all'art. 24 della norma citata che *“Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, acquistano efficacia decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e si applicano ai processi successivamente iniziati”* e che, con correttivo entrato in vigore in data 29/12/2010, il D.L. 29 dicembre 2010, n. 225 -convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10- si disponeva (con l'art. 2, comma 16-decies) *“Il termine di cui all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, è prorogato di dodici mesi, limitatamente alle controversie in materia di condominio e di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti”*. Pertanto, l'eccezione promossa non è fondata.

Orbene, nel merito parte attrice sostiene l'esistenza in capo alla Banca di un obbligo informativo dell'andamento del titolo emesso da Lehman Brothers non solo ai sensi dell'art. 21 TUF ma anche in virtù di uno specifico impegno assunto convenzionalmente.

Partendo da quest'ultimo profilo, si attenziona che nell'ordine di *SOTTOSCRIZIONE* del 20/06/2007 per il titolo *“8933880/LEHMAN BROS 11 TV”* con valore nominale di 35.000,00 euro tra le *clausole e note diverse* si legge *“L'operazione richiesta nel presente ordine è regolata dalle norme del D.Lgs. 58/98 e successive modifiche ed integrazioni, dai*



relativi regolamenti attuativi e dalle norme del contratto di intermediazione mobiliare sopra indicato"; che veniva allegata (come depositato in atti nella produzione di parte attorea) la scheda informativa di tale strumento finanziario ove si legge *"Set minimo informazioni ai fini della IX iniziativa Patti Chiari: Titolo 8933880-LEHMAN BROS 11 TV/ISIN DXS0305646696 Tipologia strumento: OBBLIG. E TIT. STATO Emittente: LEHMAN BROTHERS TREASURY CO BV Mercato di quotazione: LUSSEBURGO STOCK EX Mercato di negoziazione: Classe sintetica di rischio: 03 = MODERATO Settore 40 = BANCARIO, ASSICURATIVO, FINANZIA"*; che la dicitura, invocata dall'attore, invece è afferente esclusivamente e limitatamente al titolo *"4021960/BOT 15 MZ 07 A"* in quanto nel relativo ordine di PRENOTAZIONE del 09/03/2006 tra le *clausole e note diverse* si legge *"IL TITOLO FA PARTE DELL'ELENCO DELLE OBBLIGAZIONI A BASSO RISCHIO-BASSO RENDIMENTO "PATTICHLARI" EMESSO ALLA DATA DELL'ORDINE N.B. IN BASE AGLI ANDAMENTI DI MERCATO IL TITOLO NEGOZIATO POTRA' USCIRE DALL'ELENCO SUCCESSIVAMENTE ALLA DATA DELL'ORDINE IL CLIENTE SARA' TEMPESTIVAMENTE INFORMATO SE UN TITOLO FACENTE PARTE DELL'ELENCO SUBISCE UNA VARIAZIONE SIGNIFICATIVA DEL LIVELLO DI RISCHIO"*.

Si ritiene che tale specifica annotazione, riportata dalla Banca nel modulo d'ordine, recepita dal cliente in sede di sottoscrizione dello stesso, ha una precisa valenza negoziale nel rapporto tra Banca e cliente, di portata integrativa rispetto al contenuto del contratto quadro (doc. in atti *contatto di intermediazione mobiliare N. 1067541 e contratto deposito titoli a custodia e amministrazione n. 212261.93* del 23/09/1998, debitamente sottoscritto dall'attrice, prodotto dalla Banca all'udienza del 25/01/2013 su ordine del giudice istruttore ex art. 210 c.p.c.). Se invero nel contratto quadro è disciplinato sotto più aspetti l'impegno della Banca di eseguire gli ordini conferiti dal cliente (modalità, tempestività, informazioni su conflitto interesse, preventiva valutazione di appropriatezza ecc.), si reputa tuttavia che, la suddetta annotazione, la cui evidenza anche grafica ne richiama il contenuto aggiuntivo, non abbia soltanto portata informativa circa la caratteristica del prodotto ("a basso rischio-basso rendimento") ma contenga un preciso impegno dell'intermediario ad informare



tempestivamente il cliente se il titolo facente parte dell'elenco PATTICHIARI subisca una variazione significativa del livello di rischio.

Tale obbligo informativo, che viene assunto dalla Banca con riferimento unicamente alla negoziazione dei prodotti esplicitamente presentati come facenti parte dell'elenco Pattichiari, non incide sulla generale portata del servizio di negoziazione disciplinato nel contratto quadro, servizio che non per questo assumerà i diversi connotati del servizio di consulenza ovvero di gestione; solo quindi per detti prodotti, e in quanto vi sia l'espressa annotazione integrativa di cui sopra, il servizio di negoziazione non si nel momento in cui venga procurato al cliente il titolo ordinato, ma comporterà per la Banca l'ulteriore impegno di monitorare il prodotto (avvalendosi ove ritenga delle informazioni rese dal Consorzio Pattichiari) e di rendere note al cliente, con tempestività, eventuali variazioni significative che intervengano nel livello di rischio del titolo.

Tuttavia, come precisato, tale servizio di consulenza è afferente esclusivamente a quei prodotti in cui è apposta la citata annotazione, che, invece, per il titolo emesso dalla Lehman Brothers non risulta presente, né si ribadisce è possibile desumere nella fattispecie in esame alcun obbligo di consulenza dalla lettura del contratto quadro di intermediazione finanziaria del 23/09/1998 sottoscritto dall'attrice e depositato in atti. A conferma, il ctu in sede di integrazione della consulenza, dava atto che *"In riferimento all'opportunità di accertare se il titolo Lehman Bros 11 TV XS 0305646696, oggetto di causa, fosse stato inserito o meno nell'elenco delle obbligazioni a basso rischio-basso rendimento delineato dal Consorzio Patti Chiari, si è potuto appurare con apposite verifiche e controlli che il suddetto titolo non era stato incluso nell'elenco stilato. L'effetto di tale rilievo è che non vi è l'assunzione per la Banca MPS, nei confronti del Cliente per la sottoscrizione del titolo Lehman Bros 11 TV XS 0305646696, di specifici obblighi informativi ulteriori rispetto a quelli stabiliti dalla normativa in materia di intermediazione finanziaria"*.

Invero, per un orientamento di merito ormai consolidato (cfr. Trib Torino 20.12.2012, Trib. Arezzo 10.2.2009, Trib. Parma 9.1.2008, Trib. Milano 18.10.2006, Trib. Modena 20.1.2006, Trib. Catania 22.11.2005) non è configurabile un generalizzato obbligo dell'intermediario di informare il cliente sull'andamento dei titoli in cui ha investito.



L'intermediario finanziario incaricato della negoziazione di strumenti finanziari non è tenuto, dopo la conclusione del contratto o durante la fase di esecuzione dell'operazione, a tenere informato l'investitore di eventuali variazioni dei profili di rischio né di eventuali riduzioni del valore del prodotto negoziato.

Diversamente, si finirebbe col porre a carico dell'intermediario un obbligo informativo particolarmente ampio e gravoso e dai confini oggettivamente incerti; di conseguenza si imporrebbe poi al Giudice il compito di stabilire di volta in volta, con riferimento a qualsiasi servizio di investimento prestato, quale sia il livello di perdita di valore del titolo oltre il quale il difetto di informazione debba ritenersi rilevante, risultando così tale opzione eccessivamente aleatoria e difficilmente potrebbe trovare un'interpretazione unitaria nell'applicazione pratica.

Tale orientamento è confermato anche in sede di legittimità, per cui gli obblighi informativi gravanti sull'intermediario ai sensi del D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 21, comma 1, lett. b), sono finalizzati a consentire al cliente di effettuare investimenti pienamente consapevoli, sicché tali obblighi, al di fuori dei contratti di gestione e di consulenza, devono essere adempiuti in vista dell'operazione da compiere e si esauriscono con essa (Cass. 27 agosto 2020, n. 17949; Cass. 24 aprile 2018, n. 10112; in tema cfr. pure: Cass. 2 luglio 2017, n. 16318, secondo cui deve escludersi che l'intermediario nella compravendita di valori mobiliari, quando abbia stipulato con il cliente solo un contratto di deposito titoli in custodia ed amministrazione, abbia un obbligo di informazione, proprio del contratto di gestione del portafoglio, relativo all'aggravamento del rischio dell'investimento già effettuato; Cass. 22 febbraio 2017, n. 4602, secondo cui il conferimento di un mero ordine di acquisto di titoli non obbliga la banca a fornire al cliente informazioni successive alla concreta erogazione del servizio).

Non essendo configurabile un obbligo dell'intermediario di informare l'investitore sull'andamento dei titoli successivamente all'investimento, è irrilevante accertare se e quando si sia verificato un aumento della rischiosità dei titoli Lehman Brother detenuti da [] e quando la banca ne sia venuta a conoscenza. In definitiva, deve



escludersi che sussista l'inadempimento lamentato dall'attrice, la cui domanda di risarcimento danni va disattesa.

Le spese di lite e quella degli accertamenti eseguiti vanno compensate in considerazione dei mutamenti giurisprudenziali.

P.Q.M.

Il Tribunale di Vallo della Lucania, in composizione monocratica, nella persona del dott. Carmine Esposito, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da _____ ai confronti BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA, in persona del legale rappresentante p.t., _____, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

- **rigetta** la domanda come proposta.
- **compensa** le spese.

Vallo della Lucania, 27.5.2024

Il Giudice

dott. Carmine Esposito

